

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2042

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

—————

Abolizione del canone di abbonamento
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissando un principio di grande importanza programmatica, stabilisce che la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi via etere, via filo o via cavo, e con qualsiasi altro mezzo, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, «un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione», e che «l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo».

Con tali principi sono però in contrasto i successivi articoli 15 e 16 della stessa legge, che, rispettivamente, dispongono che il fabbisogno finanziario per la gestione dei detti servizi «è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246», e che «la riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonchè la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni», mentre «la misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione» disciplinata dall'articolo 46 della stessa legge. Se infatti la finalità del servizio pubblico è di realizzare i detti diritti fondamentali dei cittadini, costituzionalmente garantiti, suscita perplessità l'imposizione di un onere economico per la realizzazione di ciò che, rientrando nei compiti primari della Repubblica, rappresenterebbe «per il cittadino un diritto di cui egli deve usufruire liberamente». La stessa

fruizione del «servizio pubblico» delle trasmissioni radiotelevisive, finalizzato alla pluralistica obiettività dell'informazione e al soddisfacimento culturale dell'utente, non può giustificare la soggezione di quest'ultimo ad una tassa, perchè il carattere «pubblico» dell'informazione dovrebbe semmai costituire la causa della sua gratuità, per la funzione riservata alla concessionaria.

Ma anche a voler sostenere che «l'interesse generale che sorregge l'erogazione del servizio pubblico può richiedere una forma di finanziamento fondata sul ricorso allo strumento fiscale», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 giugno 2002, n. 284 (secondo cui il canone radiotelevisivo costituisce in sostanza un'imposta di scopo), è tutto da dimostrare che tale erogazione debba essere assegnata alla RAI, che di fatto non differisce da quella delle emittenti private quanto a qualità della programmazione (semmai, è radio radicale ad apprestare quella rete di comunicazione istituzionale che all'estero giustifica l'attribuzione di un contributo per mantenersi sul mercato nonostante il costo del servizio). L'assegnazione del canone, anzi, crea in capo alla RAI una posizione dominante in contrasto con la legge.

La previsione del canone - tassa a carico del cittadino - aveva un fondamento quando era l'EIAR, poi RAI, l'unica concessionaria di un servizio pubblico. Oggi la RAI ha natura di semplice concessionaria governativa (al pari delle altre emittenti) del servizio in questione, in un regime di concessioni governative all'utilizzo dell'etere da parte di ogni emittente che voglia diffondere le proprie trasmissioni: emittenti che si trovano nella sua stessa situazione e non hanno diritto nè potere per poter imporre un canone. Nè può essere considerata di preminente inte-

resse pubblico l'attività della RAI per il solo limite alla diffusione di messaggi pubblicitari, perchè tutte le emittenti soggiacciono alla stessa regolamentazione allorchè le trasmissioni riguardino il pubblico interesse, come ad esempio quanto al rispetto della *par condicio* durante le campagne elettorali.

Il panorama del settore è quello di una pluralità di emittenti che si distinguono tra loro per la sola matrice locale o nazionale, nell'ambito della quale i programmi mandati in onda dalla RAI non differiscono da quelli delle altre emittenti nazionali che per il logo che le contraddistingue sull'angolo del teleschermo. Non sussiste differenza tra il «servizio pubblico» della RAI ed il servizio «offerto al pubblico» dalle altre emittenti. Di conseguenza, non ha rationale giustificazione una tassa da corrispondere alla sola emittente pubblica sul solo presupposto della detenzione di un apparecchio atto a ricevere un servizio pubblico dal contenuto uguale a quello offerto dal servizio privato e indipendentemente dal fatto che si usufruisca sia dell'uno che dell'altro.

A fronte dei termini legali delle convenzioni, approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e 29 ottobre 1997, tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. per la concessione a quest'ultima «in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi» - concessioni in forza delle quali essa è deputata a provvedere «nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti a livello nazionale e locale, nel Paese» - non v'è chi non veda come di fatto la realtà di mercato è caratterizzata dalla presenza, con la RAI, di un competitore come gli altri, anzi «più uguale degli altri». Per il solo fatto di

possedere un apparecchio potenzialmente atto a captare le trasmissioni, ed anche qualora la ricezione risulti di fatto impossibile, il cittadino utente potenziale dovrebbe corrispondere una tassa alla sola concessionaria del servizio pubblico, mentre numerose disposizioni giustificano l'assoggettamento ad una tassa delle società emittenti di trasmissioni radiotelevisive. Il governo dell'etere riguarda soltanto le emittenti che pagano, per ottenere la concessione governativa, una tassa che non sono autorizzati a riversare sul cittadino, mentre il canone di abbonamento alle radioaudizioni non è mai stato giustificato con la finalità di recuperare dall'utente il costo del tributo pagato dall'emittente per ottenere la concessione.

Risalta inoltre una disparità evidentissima di trattamento tra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi le ricevesse (addirittura migliori), attraverso l'utilizzo della scheda adattata al *computer*, ovvero chi non le ricevesse affatto (pur avendo l'apparecchio per vedere *films* videoregistrati); si consideri anzi che con le trasmissioni via *internet* l'uso dell'etere è gratuito, e l'utente, talvolta, corrisponde un prezzo al *provider*, anzitutto in modo volontario, e poi per il solo periodo di utilizzazione della trasmissione. In un contesto di trasmissioni via etere tecnologicamente avanzato, quindi, è irragionevole l'obbligo per il detentore di un apparecchio televisivo di corrispondere una tassa ad una società di diritto privato come la RAI, sulla base di una normativa, dettata per un sistema di monopolio, priva del carattere di generalità che la norma di legge deve avere, nell'imporre un determinato precetto a tutti i soggetti che si trovino nella medesima situazione.

Alla luce di tutte queste considerazioni, si propone con il presente disegno di legge la soppressione del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Abolizione del canone di abbonamento
alle radioaudizioni)*

1. È abolito il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.